



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
NEGLI ORGANI DI ATENEO
(EMANATO CON D.R. N. 3194 DEL 22.10.2014)

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 78, comma 10 dello Statuto, le modalità per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo.
2. All'elezione dei rappresentanti degli studenti nell'ADISU e nel C.S.U., si applicano le norme che regolano l'elezione delle stesse rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Articolo 2 – Disposizioni comuni

1. Alle elezioni disciplinate dal presente Regolamento, si applicano le norme disposte nel Titolo I del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012, adottato ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo.
2. Alla elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo si procede con il sistema proporzionale.
3. Le candidature sono presentate, nei termini e con le modalità prescritti nel bando di indizione, in liste tra loro concorrenti, con un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 4 e 7.

Il bando determina, altresì, le modalità di sottoscrizione per la presentazione delle liste ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da studenti aventi diritto al voto.

Ciascuna lista, presentata da un elettore firmatario della stessa, che ne è considerato presentatore ufficiale, numerata dall'Ufficio elettorale in ordine progressivo in base al momento della presentazione, deve essere contrassegnata da una denominazione o da un motto o da un simbolo, idonei a identificarla.

Qualora detti strumenti identificativi siano confondibili con quelli di altra lista presentata in precedenza, ovvero appaiano scorretti o sconvenienti, essi vanno modificati in conformità al bando di indizione.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista o figurare come presentatore ufficiale per più liste. La stessa firma apposta su liste differenti è depennata da ciascuna lista.

Ai fini della presentazione delle candidature per l'elezione in tutti gli Organi di Governo, la lista deve essere sottoscritta da un numero complessivo di studenti, aventi diritto al voto, pari almeno a 50. Tali sottoscrizioni sono valide anche per la presentazione di candidature in tutti gli altri Organi di Ateneo.

Nel caso in cui il numero di firme sia inferiore, la lista è nulla con riferimento all'elezione in tutti i suddetti Organi.

Ai fini della presentazione delle candidature per l'elezione nel Consiglio di Dipartimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, la lista deve essere sottoscritta da un numero di studenti, aventi diritto al voto, almeno pari al 50% del numero degli eligendi. Tali



sottoscrizioni sono valide anche per la presentazione di candidature per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola per la quale il Dipartimento ha concorso all'istituzione, nonché per i Consigli di Corso di studio/classe/interclasse per i quali il Dipartimento è referente.

Nel caso in cui il numero di firme sia inferiore, la lista è nulla con riferimento all'elezione in tutti i suddetti Organi.

Ai fini della presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio della Scuola, la lista deve essere sottoscritta da un numero di studenti, aventi diritto al voto, almeno pari al 50% del numero degli eligendi nei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla medesima Scuola e, comunque, non superiore a 50. Tali sottoscrizioni sono valide anche per la presentazione di candidature per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti referenti che hanno concorso ad istituire la Scuola.

Nel caso in cui il numero di firme sia inferiore, la lista è nulla con riferimento all'elezione in tutti i suddetti Organi.

Ai fini della presentazione delle candidature per l'elezione dei Consigli di corso di studio/classe/interclasse, la lista deve essere sottoscritta da un numero di studenti, aventi diritto al voto, almeno pari al 50% del numero degli eligendi e, comunque, non inferiore a 3.

Nel caso in cui il numero di firme sia inferiore, la lista è nulla.

Gli elettori in possesso dei requisiti prescritti non possono candidarsi in più liste, pena l'esclusione da tutte.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del corso di studio cui sono iscritti e del numero di matricola. Essi sono numerati in ordine progressivo per determinare la precedenza nel caso di parità di voti.

L'accettazione della candidatura deve risultare da apposita dichiarazione con firma autenticata secondo le modalità prescritte nel bando di indizione.

Un candidato non può presentare e/o sottoscrivere la lista nella quale egli stesso è candidato.

Le liste regolari sono rese pubbliche in conformità al bando di indizione.

4. I seggi elettorali sono istituiti con provvedimento del Direttore Generale ai sensi dell'art. 10 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012, e in conformità al bando di indizione.

Articolo 3 – Rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione

1. L'elezione dei cinque rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico è indetta dal Rettore entro il 30 aprile. Il bando di indizione deve essere inviato per via telematica, per la pubblicazione, all'A.DI.SU.
2. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni e gli studenti che abbiano ancora diritto a regolarizzare l'iscrizione, purché dimostrino di averlo fatto per l'anno accademico precedente, anche provenienti da altre Università, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università.

3. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti gli studenti che godono dell'elettorato attivo e risultino, alla data di presentazione delle candidature, regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, per l'anno accademico in cui si svolgono le elezioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente. Sono altresì titolari dell'elettorato passivo gli studenti ripetenti purché non siano trascorsi più di sette anni dalla prima immatricolazione presso l'Università degli Studi di Bari.
4. Per l'elezione dei due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo e si procede contestualmente alla elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico.
5. Ai sensi dell'art. 72, 3° comma, dello Statuto, l'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Amministrazione è altresì riconosciuta agli iscritti ai dottorati di ricerca dell'Università.

Art. 4 – Rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione e nell'A.D.I.S.U.

1. L'elezione del rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione e nell'A.D.I.S.U. è indetta contestualmente a quelle di cui al precedente articolo 3. L'elezione si svolgerà con le modalità stabilite nella stessa disposizione, fatto salvo per le candidature previste nel numero doppio rispetto a quello degli eligendi.
2. Ai sensi dell'art. 72, 3° comma, dello Statuto, l'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti nel Nucleo di Valutazione è altresì riconosciuta agli iscritti ai dottorati di ricerca dell'Università

Articolo 5 – Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è composto da:
 - a) i rappresentanti eletti nel Senato Accademico;
 - b) i rappresentanti eletti nel Consiglio di Amministrazione;
 - c) il rappresentante eletto nel Nucleo di Valutazione;
 - d) i rappresentanti eletti nel Comitato per lo sport universitario;
 - e) i rappresentanti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU;
 - f) una rappresentanza eletta nei Dipartimenti.
2. Ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti, la componente di cui alla lett. f) è pari al 20% degli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento e si ripartisce per ciascun Dipartimento sulla base della media aritmetica fra la percentuale relativa degli eletti nei singoli Consigli di Dipartimento e la percentuale relativa degli iscritti ai Corsi di studio per i quali il Dipartimento sia autonomo o di riferimento, ad eccezione dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, in relazione ai quali si calcola la percentuale relativa degli iscritti ai Corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina.
3. Il Presidente del Consiglio degli studenti è eletto con il sistema maggioritario dai componenti il Consiglio.

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i componenti del Consiglio.

Il Decano dei componenti indice le elezioni per la nomina del Presidente del Consiglio degli studenti con apposito bando che deve contenere gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 7 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012.

Il bando disciplina modalità di svolgimento della propaganda elettorale tali da garantire efficaci forme di partecipazione e la diffusione dei programmi elettorali.

Le candidature, unitamente alle linee programmatiche, sono presentate al Consiglio degli studenti appositamente convocato dal Decano, o per iscritto allo stesso, non oltre la data e l'ora fissata per la convocazione del Consiglio a cui il Decano le comunica.

Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito dal Consiglio ed è composto da un Presidente e due scrutatori scelti tra i componenti del Consiglio e da un segretario scelto dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università.

Il Presidente del Consiglio degli studenti è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive.

Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore ai fini della emanazione del provvedimento di nomina.

Articolo 6 – Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento

1. L'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento è indetta dal Rettore entro il 30 aprile.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. d), dello Statuto, è eletta nei Consigli di Dipartimento una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti.
Il numero degli eligendi in ciascun Consiglio di Dipartimento, determinato nel provvedimento di indizione, può essere rideterminato fino alla data di proclamazione degli eletti qualora, a tale data, la composizione numerica del Consiglio stesso risulti variata.
3. Sono titolari dell'elettorato attivo coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni e gli studenti che abbiano ancora diritto a regolarizzare l'iscrizione, purché dimostrino di averlo fatto per l'anno accademico precedente, anche provenienti da altre Università, ai corsi di studio per i quali il Dipartimento sia di riferimento.
4. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo e risultino, alla data fissata per la presentazione delle candidature, regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, per l'anno accademico in cui si svolgono le elezioni, ai corsi di studio per i quali il Dipartimento sia di riferimento.
Sono altresì titolari dell'elettorato passivo gli studenti ripetenti purché non siano trascorsi più di sette anni dalla prima immatricolazione presso l'Università degli Studi di Bari.

Articolo 7 – Rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina

1. L'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento afferenti alla Scuola di Medicina è indetta dal Rettore entro il 30 aprile.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. d), dello Statuto, è eletta nei Consigli di Dipartimento una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti.
Il numero degli eligendi in ciascun Consiglio di Dipartimento, determinato nel provvedimento di indizione delle elezioni, può essere rideterminato fino alla data di proclamazione degli eletti qualora, a tale data, la composizione numerica del Consiglio stesso risulti variata.
3. Sono titolari dell'elettorato attivo coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni e gli studenti che abbiano ancora diritto a regolarizzare l'iscrizione, purché dimostrino di averlo fatto per l'anno accademico precedente, anche provenienti da altre Università, ai corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Medicina.

4. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo e risultino, alla data fissata per la presentazione delle candidature, regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, per l'anno accademico in cui si svolgono le elezioni, ai corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Medicina.

Sono altresì titolari dell'elettorato passivo gli studenti ripetenti purché non siano trascorsi più di sette anni dalla prima immatricolazione presso l'Università degli Studi di Bari.

5. Le candidature sono presentate in liste tra loro concorrenti, ciascuna con un numero complessivo di candidati non superiore a quello complessivo degli eligendi in tutti i Consigli di Dipartimento interessati, in conformità al bando di indizione. Ai fini della presentazione delle candidature, la lista deve essere sottoscritta da un numero di studenti aventi diritto al voto almeno pari al 50% del numero degli eligendi e, comunque, non superiore a 50.
6. Ai fini della determinazione dei risultati elettorali, la Commissione Elettorale Centrale:
 - a) applica il sistema proporzionale di cui all'art. 2 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012, all'insieme delle liste dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà/Scuola di Medicina;
 - b) ripartisce i seggi ottenuti dalle singole liste fra i Dipartimenti moltiplicando il rapporto tra il numero dei seggi ottenuti dalle singole liste sul totale da assegnare (incidenza) per i seggi attribuiti ai singoli dipartimenti e procede ad una prima assegnazione dei seggi in ragione della parte intera dei prodotti ottenuti;
 - c) ordina in maniera decrescente le parti decimali del prodotto di cui alla precedente lettera b) e assegna progressivamente i rimanenti seggi fino alla concorrenza delle attribuzioni per Dipartimento e per lista. In presenza di parità delle parti decimali sarà data priorità al Dipartimento con il maggior numero dei componenti del Consiglio.
 - d) chiama gli eletti ad optare per uno dei Dipartimenti interessati in ordine decrescente di cifra individuale ottenuta, fino alla copertura del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista in ciascun Dipartimento.

Qualora uno degli aventi diritto non abbia risposto alla chiamata e dunque esercitato l'opzione entro il termine fissato dal bando, la stessa Commissione invita il successivo in graduatoria ad optare. Chiusa la fase delle opzioni, coloro che non hanno esercitato il relativo diritto saranno assegnati al Dipartimento in cui risulta ancora disponibile il seggio assegnato alla lista.

Articolo 8 – Rappresentanti degli studenti nella Giunta di Dipartimento

1. Alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Giunta di Dipartimento si procede con il sistema maggioritario.
2. L'elezione è indetta dal Direttore del Dipartimento.
3. Godono di elettorato attivo e passivo gli eletti rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento.

Articolo 9 - Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse

1. L'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse è indetta dal Rettore.

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 6, lett. c), dello Statuto, è eletta nei Consigli di Corso di studio/classe/interclasse una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti dell'Organo.
Il numero degli eligendi in ciascun Consiglio di Corso di studio, determinato nel provvedimento di indizione, può essere rideterminato fino alla data di proclamazione degli eletti qualora, a tale data, risulti variata la composizione numerica del Consiglio stesso.
Nel caso in cui il numero degli studenti iscritti al Corso di studio sia inferiore o pari al 15% dei componenti il collegio, gli studenti iscritti entrano a far parte di diritto del collegio senza alcuna previa elezione.
3. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni e gli studenti che abbiano ancora diritto a regolarizzare l'iscrizione, purché dimostrino di averlo fatto per l'anno accademico precedente, anche provenienti da altre Università, al corso di studio.
Sono titolari dell'elettorato passivo tutti gli studenti che godono dell'elettorato attivo, e che, alla data di presentazione delle candidature, regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, per l'anno accademico in cui si svolgono le elezioni.
Sono altresì titolari dell'elettorato passivo gli studenti ripetenti purché non siano trascorsi più di sette anni dalla prima immatricolazione presso l'Università degli Studi di Bari.
Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che fanno parte di diritto di altro Consiglio di Corso di studio.
4. Per i Corsi di Studio con numero di aventi diritto al voto non superiore a 30 si applica il sistema maggioritario. Nessuna Commissione Elettorale Organizzativa è istituita.

Articolo 10 – Rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola

1. L'elezione dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola è indetta dal Rettore entro il 30 aprile.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. c), dello Statuto, è eletta nel Consiglio della Scuola una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'Organo.
Il numero degli eligendi in ciascun Consiglio di Scuola, determinato nel provvedimento di indizione, può essere rideterminato fino alla data di proclamazione degli eletti qualora, a tale data, risulti variata la composizione numerica del Consiglio stesso.
3. Sono titolari dell'elettorato attivo coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni e gli studenti che abbiano ancora diritto a regolarizzare l'iscrizione, purché dimostrino di averlo fatto per l'anno accademico precedente, anche provenienti da altre Università, ai corsi di studio afferenti ai Dipartimenti che istituiscono la Scuola.
4. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo e risultino, alla data fissata per la presentazione delle candidature, regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, per l'anno accademico in cui si svolgono le elezioni, ai corsi di studio afferenti ai Dipartimenti che istituiscono la Scuola.
Sono altresì titolari dell'elettorato passivo gli studenti ripetenti purché non siano trascorsi più di sette anni dalla prima immatricolazione presso l'Università degli Studi di Bari.



5. Ai sensi dell'art. 72, 3° comma, dello Statuto, l'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti nel Consiglio della Scuola è altresì riconosciuta agli iscritti ai dottorati di ricerca dell'Università, su cui la Scuola esercita funzioni di coordinamento e razionalizzazione.

Articolo 11 – Rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola di Medicina

1. L'elezione dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola di Medicina è indetta dal Rettore entro il 30 aprile.
2. Ai sensi dell'art. 54, comma 5, lett. d), dello Statuto, è eletta nel Consiglio della Scuola una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'Organo.
Il numero degli eligendi, determinato nel provvedimento di indizione, può essere rideterminato fino alla data di proclamazione degli eletti qualora, a tale data, risulti variata la composizione numerica del Consiglio stesso.
3. Sono titolari dell'elettorato attivo coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni e gli studenti che abbiano ancora diritto a regolarizzare l'iscrizione, purché dimostrino di averlo fatto per l'anno accademico precedente, anche provenienti da altre Università, ai corsi di studio afferenti alla Scuola.
4. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo e risultino, alla data fissata per la presentazione delle candidature, regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, per l'anno accademico in cui si svolgono le elezioni, ai corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Medicina.
Sono altresì titolari dell'elettorato passivo gli studenti ripetenti purché non siano trascorsi più di sette anni dalla prima immatricolazione presso l'Università degli Studi di Bari.
5. Ai sensi dell'art. 72, 3° comma, dello Statuto, l'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti nel Consiglio della Scuola di Medicina è altresì riconosciuta agli iscritti ai dottorati di ricerca dell'Università, su cui la Scuola esercita funzioni di coordinamento e razionalizzazione.